



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA**

Via del Molo, 4 – 04019 TERRACINA
e-mail: ucterracina@mit.gov.it; p.e.c.: cp-terracina@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

- VISTE** le proprie precedenti ordinanze n. 48/2000, n. 57/2005 e n. 96/2015 emanate rispettivamente in data 13 luglio 2000, 28 luglio 2005 e in data 11 settembre 2015, recanti la disciplina delle aree di mare interessate dalla presenza di beni archeologici sommersi nelle acque antistanti il litorale di San Felice Circeo;
- VISTA** la nota della Direzione Marittima di Civitavecchia prot. n. 713 (ass. al prot. n. 477) in data 13 gennaio 2021 recante *“Monitoraggio siti archeologici sommersi”*;
- VISTE** le note prot.n. 0003002-P (ass. al prot. n. 2407) in data 11 marzo 2022 e prot. n. 0004499-P (ass. a prot. n. 3448) in data 08 aprile 2022 con le quali la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone e Latina ha comunicato le coordinate aggiornate dei punti di interesse archeologico insistenti sui fondali antistanti il Comune di San Felice Circeo, evidenziando al contempo la necessità di una ricognizione delle aree oggetto di precedenti ordinanze a tutela dei beni archeologici sommersi finalizzata ad accertare che esse siano effettivamente interessate dalla presenza di reperti;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 58/1997 in data 6 ottobre 1997, afferente alla presenza dei resti di un aereo militare giacente, ad una profondità di circa ventiquattro metri, nelle acque antistanti il Comune di Terracina;
- VISTO** il proprio Avviso di pericolosità n. 5/2018 in data 19.4.2018, con il quale è stato reso noto il riposizionamento della statua bronzea del Cristo del Circeo nello specchio acqueo antistante il litorale di San Felice Circeo in psn. (Datum WGS84) Lat. 41° 12,566' N – Long. 013° 06,571' E;
- VISTA** la Legge 23 Ottobre 2009, n.157 di ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 Novembre 2001;
- TENUTO CONTO** delle risultanze dell'attività di ricerca e mappatura dei beni archeologici sommersi svolta dal 24 al 27 maggio 2022 da parte del Nucleo Sub Guardia Costiera di Napoli in coordinamento con il personale specializzato della Soprintendenza archeologica competente per territorio, risultanze descritte nella *Relazione finale* trasmessa con nota prot. 33606 in data 20.06.2022 (ass. al prot. n. 6480 in data 21.06.2022) da parte della Direzione Marittima di Napoli - 2° Nucleo Operatori Subacquei;
- RITENUTO NECESSARIO** emanare un unico provvedimento aggiornato che assicuri la tutela della sicurezza della navigazione e delle attività subacquee presso i siti archeologici/culturali sommersi attualmente noti ricadenti nell'area marittima di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina nonché l'integrità e la conservazione *in situ* dei siti stessi, consentendone al contempo una fruizione sostenibile da parte dei visitatori, e svincolando le aree non interessate dalla presenza di reperti;

- CONSIDERATO** che le aree marittime interessate dalla presenza di reperti archeologici ricadono entro la fascia di 0,75 miglia dalla costa;
- TENUTO CONTO** che a mente dell'art. 13 del Reg. (CE) 1967/2006, nella fascia di tre miglia dalla costa o 1,5 miglia in caso di profondità superiore ai 50 mt è comunque vietata l'attività di pesca con reti da traino;
- ACQUISITO** il favorevole parere espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina con le note prot. 9332 del 18 luglio 2022 assunta al prot. n. 7878 in pari data e prot. 13496 in data 28 ottobre 2022 assunta al prot. n. 12070 in pari data;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 196 concernente la *“Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio ed informazione sul traffico navale” con particolare riferimento all'art. 6 bis che impone alle unità da pesca superiori ai 15 mt un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - *Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 08 luglio 2003, n.172* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - *Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n.229 - *Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 luglio 2003, n.172 in attuazione dell'articolo 1 della Legge 7 ottobre 2015, n.167*;
- VISTO** il *Regolamento di disciplina del Diporto Nautico* nel Circondario Marittimo di Terracina, approvato e reso esecutivo con la propria Ordinanza n.33/2011 in data 20.05.2011 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il Capo IX (Attività subacquee) Parte A (Immersioni guidate con supporto di Unità Navali) e Parte C (Attività subacquea svolta da privati) del citato *Regolamento*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 01 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 11 in data 15 gennaio 2022) recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTA** la Legge 10.12.1977, n.1085 che ha ratificato il *Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72)*;
- VISTA** il Decreto Legislativo n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*);
- VISTA** la Legge n. 22/2022 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 68 in data 22 marzo 2022) recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* ed in particolare l'art. 38 comma 2 (come sostituito dall'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 82/2005) e l'art. 76;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 82/2005 – *Codice dell'Amministrazione Digitale* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 3, 5-bis, 12, 15, 20, 48 e 65;

- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. n. 66448 in data 16 maggio 2022 (ass. al prot. n. 4879 in pari data) recante *Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Informativa e consenso*;
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Il Reparto prot. n. 43976 in data 30 marzo 2022 avente ad oggetto *Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante: “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”* e la relativa *Scheda di sintesi* ad esso allegata;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, e 1231 del *Codice della Navigazione* e gli articoli 59 e 524 del relativo *Regolamento di esecuzione*;

RENDE NOTO

che le aree di mare individuate dalle seguenti coordinate geografiche (datum: WGS 84) sono individuate quali siti archeologici/culturali sommersi:

AREA ARCHEOLOGICA MARITTIMA A)

- 1) LAT. 41° 13' 58" N – LONG. 013° 06' 25" E
- 2) LAT. 41° 13' 52" N – LONG. 013° 06' 21" E
- 3) LAT. 41° 14' 00" N – LONG. 013° 06' 22" E
- 4) LAT. 41° 13' 54" N – LONG. 013° 06' 18" E

AREA ARCHEOLOGICA MARITTIMA B)

- 1) LAT. 41° 13' 51" N – LONG. 013° 06' 45" E
- 2) LAT. 41° 13' 44" N – LONG. 013° 06' 33" E
- 3) LAT. 41° 13' 55" N – LONG. 013° 06' 40" E
- 4) LAT. 41° 13' 50" N – LONG. 013° 06' 28" E

Le predette aree, al solo fine di consentirne una speditiva individuazione, sono raffigurate in **Allegato 1**.

AREA ARCHEOLOGICA MARITTIMA C) - RELITTO DELLE TEGOLE

Area circolare di raggio di 200 metri centrata sul punto di coordinate
LAT. 41° 16' 14" N – LONG. 013° 14' 06" E

Il predetto punto, al solo fine di consentirne una speditiva individuazione, è raffigurato in **Allegato 2**.

AREA CULTURALE MARITTIMA D) – CRISTO DEL CIRCEO

Area circolare di raggio di 50 metri centrata sul punto di coordinate
LAT. 41° 12' 34" N – LONG. 013° 06' 34" E

Il predetto punto, al solo fine di consentirne una speditiva individuazione, è raffigurato in **Allegato 3**.

ORDINA

Articolo 1

Divieti a carattere generale

1. Fermo restando il generale divieto di pesca con reti da traino vigente nella fascia di 3 miglia nautiche dalla costa (o 1,5 miglia nautiche per le aree con profondità superiore ai 50 metri di fondale), nelle aree di mare elencate al precedente *rende noto* sono inoltre vietati:

1. l'ancoraggio di qualsiasi Unità Navale;
2. la pesca;
3. le immersioni subacquee da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba;
4. lo spostamento e la manomissione dei reperti archeologici sommersi, nonché qualsiasi condotta che possa pregiudicarne l'integrità.

Articolo 2 **Modalità di accesso ai siti sommersi da parte dei visitatori**

1. Chiunque intenda effettuare immersioni subacquee nelle **aree archeologiche marittime A), B) e C)** di cui al precedente *rende noto* dovrà comunicarlo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed all'Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo inviando, compilato in ogni sua parte e corredato dei previsti allegati (documento di identità del Soggetto sottoscrittore della comunicazione e polizza assicurativa su ciascuna Unità Navale di appoggio), il modulo di **comunicazione** in **Allegato 4** alla presente Ordinanza, con una delle seguenti modalità:

- via PEC, ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica cp-terracina@pec.mit.gov.it e lcsanfelicecirceo@mit.gov.it ;
- (laddove il mittente non disponga di una PEC) via mail, ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica ucterracina@mit.gov.it e lcsanfelicecirceo@mit.gov.it .

2. La **comunicazione** di cui al comma 1 dovrà essere inviata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio dell'immersione stessa.

3. Laddove l'immersione venga svolta in forma organizzata/guidata da parte di Centri di immersione subacquea/Circoli/Associazioni/ONLUS/Imprese rientranti nel campo di applicazione del Capo IX – Parte A del *Regolamento* approvato con Ordinanza n. 33/2011 e successive modifiche, l'invio della **comunicazione** di cui al comma precedente costituisce assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 36 (Formalità prima dell'avvio dell'immersione) del predetto *Regolamento*. Le immersioni svolte presso l'area culturale D) restano disciplinate, quanto agli obblighi di comunicazione, dall'art. 36 del *Regolamento* approvato con Ord. 33/2011 (laddove svolte in forma guidata con il supporto di Unità Navali) oppure dall'art. 41 del medesimo *Regolamento* (laddove svolte da privati – nessun obbligo di comunicazione preventiva).

4. La **comunicazione** di cui al precedente comma 1 dovrà essere conservata a bordo ed esibita, assieme alla PEC/email attestante data ed ora dell'avvenuta trasmissione, a richiesta del personale deputato al controllo. Tale documentazione potrà essere esibita anche in copia digitale (es. scansione salvata su telefono cellulare, tablet ecc.), purché completa e chiaramente consultabile in tutte le sue parti e allegati.

5. Eventuali **comunicazioni** incomplete, prive di sottoscrizione, illeggibili o mancanti degli allegati previsti al precedente comma 1 comporteranno la contestazione, a carico di tutti i partecipanti all'immersione, del mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo.

6. Tenuto conto dell'obbligo di presenza a bordo dell'Unità Navale di almeno una persona già prescritto, per le immersioni guidate, all'art. 35 comma 2 lett. c) del *Regolamento* approvato con Ord. 33/2011, e per le immersioni svolte da privati, all'art. 41 comma 2 della medesima Ordinanza, nel corso delle immersioni subacquee svolte in **tutte le aree di mare elencate al precedente *rende noto***, sia da parte di Società/Circoli/Associazioni, sia da parte di privati, dovrà essere sempre assicurata la presenza di una persona a bordo di ciascuna Unità Navale che ne assuma e mantenga il comando/condotta, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di patenti nautiche laddove applicabili. L'eventuale violazione della disposizione di cui al presente comma sarà contestata al soggetto che sarà indicato al punto 7) della **comunicazione** da parte dell'organizzatore dell'immersione ovvero:

- laddove il dato non venga comunicato, al sottoscrittore della comunicazione;
- laddove la comunicazione non sia dovuta (circostanza pervista per immersione in area culturale D svolta da privati), a tutti i partecipanti all'immersione in concorso tra loro (art. 5 della Legge 689/1981).

Articolo 3 ***Esenzioni***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano alle immersioni effettuate da parte di personale, civile e militare, appartenente
 - ad Enti, Comandi od Amministrazioni pubbliche nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza;
 - ai Soggetti, anche privati, operanti nell'ambito di Protocolli d'intesa, Accordi-quadro o Convenzioni sottoscritti con Enti pubblici allo scopo di perseguire pubblici interessi.
2. Resta fermo, anche per gli Enti/Comandi/Soggetti di cui al precedente comma 1, l'obbligo di comunicare in tempo utile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina tutte le informazioni necessarie per valutare l'opportunità di emanare l'ordinanza di cui all'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione a tutela della sicurezza della navigazione.

Articolo 4 ***Abrogazioni***

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga le seguenti Ordinanze:

- n. 58/1997 in data 6 ottobre 1997;
- n. 48/00 in data 13 luglio 2000;
- n. 57/2005 in data 28 luglio 2005;
- n. 96/2015 in data 11 settembre 2015.

Articolo 5 ***Disposizioni sanzionatorie e finali - rinvio***

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi
 - dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii.;
 - degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.
3. L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero eventualmente verificarsi nel corso delle attività disciplinate dal presente provvedimento.

Articolo 6 ***Pubblicità***

La presente Ordinanza, che entra in vigore dal giorno di registrazione, è pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: www.guardiacostiera.gov.it/terracina

Terracina, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo TEMPESTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Il presente allegato non sostituisce la cartografia nautica ufficiale, ed è inserito in ordinanza al solo fine di consentire una speditiva individuazione dei siti

Aree archeologiche A e B

AREA ARCHEOLOGICA MARITTIMA A)

- 1) LAT. 41° 13' 58" N – LONG. 013° 06' 25" E
- 2) LAT. 41° 13' 52" N – LONG. 013° 06' 21" E
- 3) LAT. 41° 14' 00" N – LONG. 013° 06' 22" E
- 4) LAT. 41° 13' 54" N – LONG. 013° 06' 18" E

AREA ARCHEOLOGICA MARITTIMA B)

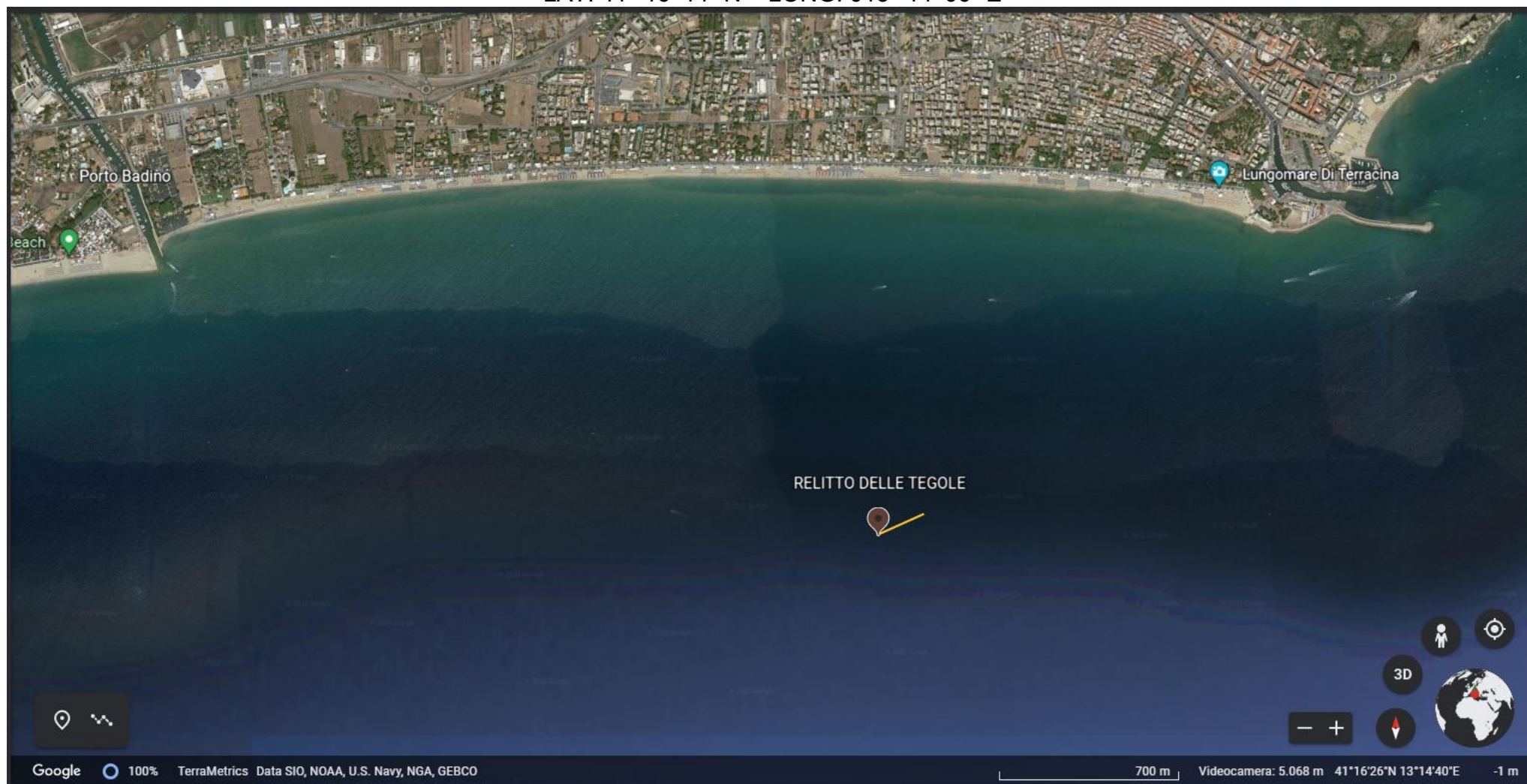
- 1) LAT. 41° 13' 51" N – LONG. 013° 06' 45" E
- 2) LAT. 41° 13' 44" N – LONG. 013° 06' 33" E
- 3) LAT. 41° 13' 55" N – LONG. 013° 06' 40" E
- 4) LAT. 41° 13' 50" N – LONG. 013° 06' 28" E



Il presente allegato non sostituisce la cartografia nautica ufficiale, ed è inserito in ordinanza al solo fine di consentire una speditiva individuazione dei siti

Aree archeologica C – Relitto delle tegole

Area circolare di raggio di 200 metri centrato sul punto di coordinate
LAT. 41° 16' 14" N – LONG. 013° 14' 06" E



Il presente allegato non sostituisce la cartografia nautica ufficiale, ed è inserito in ordinanza al solo fine di consentire una speditiva individuazione dei siti

Aree culturale D – Cristo del Circeo

Area circolare di raggio di 50 metri centrato sul punto di coordinate
LAT. 41° 12' 34" N – LONG. 013° 06' 34" E



A Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

PEC: cp-terracina@pec.mit.gov.itEMAIL: ucterracina@mit.gov.it

Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo

EMAIL: lcsanfelicecirceo@mit.gov.it

Oggetto: Comunicazione di effettuazione immersione subacquea presso siti di tutela archeologica ricadenti nel Circondario Marittimo di Terracina.-

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____

Via/Piazza _____ (cell. _____) in qualità di: **(barrare e compilare le voci di interesse)**

☐ (in caso di immersione svolta in forma organizzata/guidata da parte di Centri di immersione subacquea/Circoli/Associazioni/ONLUS/Imprese) **Legale Rappresentante o suo Delegato** di (inserire il nominativo del Centro/Circolo/Associazione/ONLUS/Impresa) _____ con sede

in (inserire il Comune) _____ provincia _____ alla Via/Piazza _____, n° _____, P.IVA _____ (ove presente)

☐ (in caso di immersione svolta da privati) **Referente**

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000)

COMUNICA

che verranno effettuate immersioni subacquee presso i siti di tutela archeologica di cui all'Ordinanza n. ____/2022, secondo le modalità di dettaglio di seguito specificate:

1. **Siti da visitare** (barrare quello/i di interesse):

☐ Area archeologica A (antistante il Comune di S. Felice Circeo) ☐ Area archeologica B (antistante il Comune di S. Felice Circeo)

☐ Area archeologica C
(Relitto delle Tegole - Terracina)

2. **Recapito/i telefonico/i di reperibilità nel corso dell'attività:** _____

3. **Data dell'immersione ed orari di massima di inizio e termine immersione** (N.B. non sono consentite immersioni nell'arco di tempo intercorrente da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba): _____

4. **Caratteristiche della/e Unità di appoggio** (tipologia, casa costruttrice, colore, numero di iscrizione se presente) _____

5. **La/e Unità di appoggio è/sono munite di apparato radio VHF?** ☐ SI' ☐ NO

6. **Subacquei partecipanti all'immersione ed ulteriori persone presenti a bordo della/e Unità appoggio** (nome, cognome, luogo e data di nascita):

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7. **Soggetto responsabile del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2 comma 6 dell'Ord. ____/2022** (nome, cognome, luogo e data di nascita): _____

A tal fine:

- **Dichiara** di conoscere i contenuti dell'Ordinanza n. 108/2022;
- **Dichiara**, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell'ultima pagina della predetta Ordinanza.
- **Acconsente** a mettere a disposizione, ove richiesto dall'Autorità Marittima, eventuale materiale video-fotografico acquisito nel corso dell'immersione, per il successivo inoltro alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio;
- **Allega** la scansione di un documento di identità e della/e polizza/e assicurativa/e di ciascuna Unità Navale di appoggio.

_____, _____
(luogo) (data)

Firma

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle **finalità amministrative**.

Rientrano tra le finalità amministrative **tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera**, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante **operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati**.

I tuoi dati saranno trattati **dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni** ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché **da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge**.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per **il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità** del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Quando è necessario, cioè **quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge**, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per:

- svolgere attività di comunicazione istituzionale;
- rilevare la qualità dei servizi;
- svolgere indagini statistiche.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle **altre amministrazioni pubbliche** che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati **non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing**.

Come garantiamo i tuoi diritti?

Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando **una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it** allegando una copia di un **documento di identità ed impiegando gli appositi moduli** predisposto a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'**informativa completa** nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy